



Ordinanza
sindacale

Attività Produttive e Commercio

P.G. N.: 279470/2011

- Sottoscritta il : 05/12/2011

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARE E MISTO E DEI LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI IN VIA PETRONI

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art.10 legge 14/99 della Regione Emilia Romagna, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, l'Amministrazione comunale può prevedere disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori ed all'arredo urbano;

- la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento di quest'ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, è uno degli obiettivi degli Stati dell'Unione Europea, così come stabilito nel trattato di Amsterdam ;

- la Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta n. 1879 del 23/11/2009, tra l'altro ha riconosciuto l'utilità sociale delle attività di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando al contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e pertanto ha previsto che i Comuni, in relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che tra gli altri, possano riguardare gli orari di apertura e di chiusura dell'attività ;

Rilevato che:

- via Giuseppe Petroni è una porzione del territorio del centro storico di particolare rilevanza sia per le specifiche caratteristiche architettoniche e strutturali (portici) che per il numero e le tipologie di attività insediate, pertanto costituisce un luogo ad elevata frequentazione da parte dei cittadini, turisti e popolazione universitaria soprattutto nelle ore serali e notturne tale capacità di attrazione della via porta gli avventori, soprattutto i giovani, ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi contenuti, per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti ;

- i pubblici esercizi svolgono l'attività di somministrazione in locali di dimensioni ridotte, ed i laboratori artigianali e gli esercizi commerciali sono privi di sala sosta, questa combinazione di fattori favorisce la formazione di assembramenti di avventori sotto i portici e lungo la strada di dimensione consistente di difficile gestione sotto diversi profili delle ordinarie categorie degli interessi pubblici ;

- difatti, questi assembramenti alquanto frequentemente provocano schiamazzi ed altri comportamenti che arrecano disturbo alla quiete pubblica e compromettono il riposo delle persone, incidono in maniera determinante sulle condizioni di degrado ambientale dell'area interessata e del contesto circostante fino a non assicurare più nemmeno le normali condizioni idonee a consentire il regolare svolgimento delle attività svolte per il rispetto delle regole di convivenza da parte degli Organi di vigilanza;

Rilevato inoltre che:

- tale situazione già in passato aveva indotto l'Amministrazione Comunale all'adozione di alcune ordinanze, che avevano posto limitazioni agli orari di vendita delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato alimentari e misti e degli orari dell'attività di vendita da parte dei laboratori artigianali alimentari;

- nonostante l'adozione di suddette misure non risultano diminuiti in maniera significativa i fenomeni di grave disturbo segnalato dagli abitanti della via, viste le richieste di intervento pervenute alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale, gli esposti presentati e le relazioni degli organi di monitoraggio che evidenziano come, nella via gli avventori stazionano all'esterno degli esercizi ponendo in essere fenomeni di ubriachezza molesta, disturbo alla quiete pubblica ed intralcio alla circolazione;

- in particolare, la situazione è stata esaminata anche dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto in data 27 settembre 2011, ed in tale sede è stato evidenziato che il miglioramento delle condizioni di vivibilità è legato anche al riesame degli orari ed alla revisione delle deroghe agli orari di chiusura degli esercizi pubblici;

- tutto ciò ha portato all'adozione dell'ordinanza P.g. 262478/2011 che ha previsto gli orari di chiusura diversificati a seconda delle tipologie di attività e della collocazione delle stesse nella via Petroni;

Tenuto conto che:

- l'Amministrazione intende dispiegare la propria funzione amministrativa orientata alla regolazione ordinata ed efficace delle iniziative economiche di settore, non senza, al contempo, rinunciare alla propria funzione concorrente di assicurare e garantire la vivibilità urbana, la sicurezza stradale, le esigenze di igiene e la salvaguardia del patrimonio storico artistico e culturale ed il valore della quiete pubblica, quale diritto individuale ed interesse collettivo costituzionalmente garantito;

- il mancato rispetto dei citati principi del vivere civile costituisce una minaccia persistente per l'efficace espletamento dell'importante funzione relazionale ed aggregativa che si attribuisce alle attività economiche presenti nella via ;

- è opportuno intervenire in via Giuseppe Petroni con l'obiettivo di garantire il mantenimento di un adeguato standard di servizi alla cittadinanza e ai turisti e, al contempo, di assicurare un effettivo e equilibrato temperamento tra l'interesse/ diritto allo svolgimento della attività d'impresa con il diritto alla tutela della quiete dei residenti e più in generale al mantenimento di un adeguato livello di ordine pubblico, così come è assolutamente necessario dispiegare un altrettanto effettiva attività di tutela del patrimonio pubblico del Comune, per il quale le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia ;

- che in data 20 novembre 2011 l'Amministrazione comunale, si è riunita con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, i rappresentanti della attività commerciali ed i rappresentanti dei residenti e, fra le altre iniziative individuate, si è condiviso di prevedere per le tipologie di attività ubicate in via Giuseppe Petroni, le seguenti fasce orarie di apertura:

per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1) dalle ore 05,00 alle ore 23,00

2) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, subordinata, ferme restando le valutazioni di ordine generale, alla sottoscrizione di nuovi accordi ai sensi dell' art.11 della L. 241/90 e ss. mm. che contengano come minimo gli impegni previsti dall'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana nonché gli impegni volti a :

- concordare i limiti sui prezzi minimi da applicare ad alcune tipologie di bevande alcoliche;
- garantire il controllo e monitoraggio degli spazi esterni non solo di pertinenza del singolo locale, ma di tutta la via, anche in accordo tra diversi gestori;
- garantire la possibilità di accesso a chiunque, ai servizi igienici del locale in ogni momento della giornata;
- garantire la pulizia della via, anche in accordo tra diversi gestori;
- garantire la raccolta del vetro e di altri contenitori di alimenti e bevande (cartoni, lattine ecc.) attraverso appositi raccoglitori adiacenti al locale che dovranno essere svuotati dai gestori e custoditi all'interno del locale nelle ore di chiusura dello stesso

per i laboratori artigianali alimentari :

1) la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 20,00 e l'apertura non prima delle ore 06;

2) la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 24,00 e l'apertura non prima delle ore 06 00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm. che contenga l'impegno:

- a vendere bevande solo tramite distributori automatici ;
- a non detenere esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ;
- a garantire il controllo e il monitoraggio degli spazi esterni non solo di pertinenza del singolo locale ma di tutta la via, anche in accordo con i gestori dei

pubblici esercizi e gli altri titolari di laboratori artigianali

per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto :

1) dalle ore 06:00 alle ore 20:00;

2) dalle ore 06:00 alle ore 22:00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm, che contenga l'impegno a non detenere esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione .

Dato atto che:

- la disciplina delle ordinanze P.G. 262478/2011, Pg. n. 106095/11, P.g.n.106108/11 e P.g.n.294395/08 come integrata dall'ordinanza P.g.n.106104/1, continua ad applicarsi ai pubblici esercizi, esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, laboratori artigianali alimentari ubicati in via Giuseppe Petroni, per tutto ciò che non riguarda la fascia oraria di apertura ;

- è intenzione dell'Amministrazione comunale istituire un tavolo di monitoraggio ai fini di valutare gli effetti della presente ordinanza ;

Visti:

- gli indirizzi regionali sopra descritti ;

- gli indirizzi generali del Consiglio Comunale contenuti nel regolamento di Polizia Urbana che stabiliscono che, ai sensi dell'art.13 comma 2, il Sindaco può con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività ;

- l'art. 50 c. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale il Sindaco può coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione ;

- la delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n . 1879 del 23/11/2009;

- il Regolamento di Polizia Urbana approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale Pg.n. 18657;

- l'atto del Commissario P.G. n.22142/2011 che stabilisce gli importi delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana ;

Ritenuto pertanto necessario, per le esposte esigenze di interesse pubblico, definire e rivedere la disciplina degli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato alimentari e misti e dei laboratori artigianali alimentari situati nella via Giuseppe Petroni

DISPONE

A partire dalla data del 7 dicembre 2011, per le tipologie di attività ubicate in via Giuseppe Petroni, le seguenti fasce orarie di apertura:

per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1) dalle ore 05,00 alle ore 23,00

2) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo subordinata, ferme restando le valutazioni di ordine generale, alla sottoscrizione di nuovi accordi ai sensi dell' art.11 della L. 241/90 e ss. mm. che contengano come minimo gli impegni previsti dall'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana nonché gli impegni a :

- concordare i limiti sui prezzi minimi da applicare ad alcune tipologie di bevande alcoliche;
- garantire il controllo e monitoraggio degli spazi esterni non solo di pertinenza del singolo locale, ma di tutta la via, anche in accordo tra diversi gestori;
- garantire la possibilità di accesso a chiunque, ai servizi igienici del locale in ogni momento della giornata;
- garantire la pulizia della via, anche in accordo tra diversi gestori;
- garantire la raccolta del vetro e di altri contenitori di alimenti e bevande (cartoni, lattine ecc.) attraverso appositi raccoglitori adiacenti al locale che dovranno essere svuotati dai gestori e custoditi all'interno del locale nelle ore di chiusura dello stesso

per i laboratori artigianali alimentari :

1) la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 20,00 e l'apertura non prima delle ore 06;

2) la chiusura dell'attività di vendita non oltre le ore 24,00 e l'apertura non prima delle ore 06 00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm. che contenga l'impegno:

- a vendere bevande solo tramite distributori automatici;
- a non detenere esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ;
- a garantire il controllo e il monitoraggio degli spazi esterni non solo di pertinenza del singolo locale ma di tutta la via, anche in accordo con i gestori dei pubblici esercizi e gli altri titolari di laboratori artigianali .

per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto :

1) dalle ore 06:00 alle ore 20:00;

2) dalle ore 06:00 alle ore 22:00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e ss.mm, che contenga l'impegno a non detenere esporre e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione .

DISPONE INOLTRE

- che a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza si intende revocata l' ordinanza P.G. 262478/2011;

- che a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza non si applicano le fasce orarie previste per pubblici esercizi, esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, dei laboratori artigianali alimentari ubicati in via Giuseppe Petroni stabilite ai sensi delle ordinanze Pg.n.106095/11 (disciplina degli orari delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande e dei laboratori artigianali), P.g.n.106108/11 (disciplina degli orari degli esercizi di vicinato alimentari e misti situati in via Giuseppe Petroni ed altre vie) e P.g.n.294395/08 come integrata dall'ordinanza P.g.n.106104/11 (integrazioni alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali) ;

- che gli accordi sottoscritti dai pubblici esercizi, esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, laboratori artigianali alimentari ubicati in via Giuseppe Petroni ai sensi delle Ordinanze P.G. 262478/2011, Pg. n. 106095/11, P.g.n.106108/11 e P.g.n.294395/08 come integrata dall'ordinanza P.g.n.106104/11 perdono la loro efficacia dall'entrata in vigore della presente ordinanza ;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 14 c.1 del Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono soggette :

a) alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500 come stabilito dall'art. 13, comma 5, del Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione delle disposizioni in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura .

A partire dall'accertamento della terza violazione alle fasce orarie fissate con la presente ordinanza è inoltre applicabile, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni.

b) alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500 come stabilito dall'art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione degli impegni assunti con l'accordo previsto dalla presente ordinanza .

L'accertamento della seconda violazione per fattispecie consistente nel mancato rispetto delle fasce orarie fissate con la presente ordinanza oppure per mancato rispetto degli impegni assunti con gli accordi, comporta la decadenza dell'accordo e l'impossibilità di sottoscriverne uno nuovo per il periodo dei successivi 6 mesi, costituendo altresì presupposto per l'adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 54 TUEL a carico del trasgressore.

Ai fini della reiterazione, si intendono le violazioni accertate nell'arco temporale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Dispone inoltre che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo

Allegati :

File allegati :